

Art. 46. — Tutti i membri dell'Assemblea generale, prestano giuramento di essere fedeli a Sua Maestà il Sultano e alla Patria, di osservare la Costituzione, di compiere il mandato che loro è confidato e di astenersi da qualunque atto contrario ai loro doveri.

Il giuramento è prestato dai nuovi membri all'apertura della sessione, in presenza del Gran Vizir, e dopo l'apertura, in presenza dei rispettivi presidenti e in seduta pubblica della Camera della quale fanno parte.

Art. 47. — I membri dell'Assemblea generale sono liberi nel manifestare le proprie opinioni e nel dare il loro voto.

Non possono essere legati da istruzioni o da promesse, nè influenzati dalle minacce.

Non possono essere processati per le opinioni o voti emessi durante le deliberazioni della Camera della quale fanno parte, a meno che non abbiano contravvenuto al regolamento interno della Camera; nel qual caso a chi ha mancato vengono applicate le disposizioni stabilite dal regolamento.

Art. 48. — Ogni membro dell'Assemblea generale che, alla maggioranza assoluta di due terzi della Camera della quale fa parte, è accusato di tradimento, di tentativo di violazione della Costituzione o di concussione, o che è stato colpito legalmente di una condanna al carcere o all'esilio, cessa di essere senatore o deputato.

Il giudizio e l'applicazione della pena appartengono al tribunale competente.

Art. 49. — Ogni membro dell'Assemblea generale dà personalmente il suo voto. Ha diritto di astenersi al momento del voto.

Art. 50. — Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 51. — Nessuna deliberazione può essere presa, nell'una e nell'altra Camera, se non si trova riunita la metà più uno dei suoi membri.

Tranne i casi nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi di voti, tutte le risoluzioni sono prese alla maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso in cui i voti fossero pari, decide il voto del Presidente.

Art. 52. — Qualunque petizione relativa a interessi privati, presentata all'una o all'altra Camera, è respinta, se le ricerche alle quali ha dato luogo hanno avuto per risultato di constatare che chi l'ha presentata, non si è rivolto prima ai funzionari pubblici cui la domanda concerne, o all'autorità dalla quale tali funzionari dipendono.

Art. 53. — L'iniziativa delle proposte di legge, o per modificare una legge esistente, appartiene al Ministero.

Il Senato e la Camera dei deputati possono però chiedere una nuova legge o la modificazione di una legge esistente su materie comprese nelle loro attribuzioni.

In questo caso, la domanda è sottoposta dal Gran Vizir a Sua Maestà il Sultano, e, se si crede opportuno, il Consiglio di Stato è incaricato, in virtù di un *iradé* imperiale, di preparare il progetto di legge che forma l'oggetto della proposta, sulle informazioni e gli schiarimenti dati dagli uffici competenti.